



## **Titolo**

Tesseramento - Tribunale federale nazionale - Competenza Sezione disciplinare - Art. 84, comma 1, CGS – E' competente il Tribunale federale nazionale

## **Descrizione**

Nella materia del tesseramento, al fine di individuare la competenza giustiziale, dalle disposizioni di matrice statutaria emerge come tale materia sia di stretta attribuzione federale, includendosi la stessa come funzione essenziale della Federazione. Se ne desume che anche il relativo precitato giustiziale, costituito *in primis* dalle disposizioni codicistiche che delineano la competenza alla trattazione delle relative questioni, non può che essere interpretato nell'ottica di preservare l'esigenza di assicurarne una trattazione centralizzata ed unitaria, attribuendone la relativa competenza ad un unico organo giustiziale onde ridurre sensibilmente (se non proprio escludere del tutto) il rischio di interpretazioni confliggenti e/o contraddittorie. Il che conduce inevitabilmente a dover attrarre le questioni generate da deferimenti afferenti la materia dei tesseramenti appunto alla competenza del Tribunale federale nazionale, per il tramite della clausola di apertura costituita dal riferimento dell'art. 84, comma 1, lett. a), Codice della Giustizia Sportiva a " [...] *le questioni che riguardano più ambiti territoriali*", dovendo ritenersi il tesseramento *lato sensu* inteso come ambito foriero di generare questioni che trascendono i consueti criteri di riparto territoriale per assurgere alla superiore dignità di questione di rilievo nazionale.

## **Stagione Sportiva**

2022-2023

## **Numero**

n. 12/CFA/2022-2023/A

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Vitale

## **Riferimenti normativi**

Art. 84, comma 1, CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0012 CFA del 02 agosto 2022 (Procura Federale/Sarmento De Lacerda Daniel Emanuel + altri)**